

## TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 37 Misure di salvaguardia

1 (P) Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali agli indirizzi del P.A., si applicano gli strumenti stessi nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi del P.A.; in particolare:

- a) sono salvaguardate le previsioni relative agli ambiti di specifico interesse naturalistico e paesistico, alle unità di paesaggio, ai corridoi ecologici;
- b) nei centri e nei nuclei storici, individuati in tavola di piano, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e, per gli edifici privi di valore storico e artistico, ristrutturazione edilizie senza alterazioni volumetriche nè nell'impianto di fabbricati; sono in ogni caso ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n.80 e dell'articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61;
- c) per gli edifici rurali sparsi riconosciuti di pregio storico - ambientale dall'Ente Parco, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 10 legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e dell'articolo 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61;
- d) all'interno delle zone di urbanizzazione controllata non sono consentite nuove edificazioni nei "varchi non edificati da salvaguardare", nelle "aree prevalentemente vegetate" e nelle "fasce di mitigazione".

### Articolo 38 Norma finale

1. Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici, prevalgono le previsioni di quelli a scala maggiore. Nel caso di contraddizione di previsioni tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale quanto contenuto nel testo normativo.

2. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici individuano nella planimetria di PRG i confini delle zone di Piano ambientale; a seguito della approvazione degli strumenti urbanistici fanno fede ad ogni effetto i confini individuati in tali strumenti.

### Articolo 39 Interventi delle Amministrazioni Statali

1. Le previsioni del presente Piano ed i vincoli riferiti a territori, beni, specchi o corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato devono costituire oggetto di specifico accordo con le competenti Amministrazioni Statali. L'Ente attua gli accordi tramite la Regione.

2. Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. Sono comunque consentiti, nelle aree che le FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali.